

7-00150 De Rosa: Sulle iniziative per limitare l'impatto ambientale dei diversi fattori antropici.**NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO****Elementi MISE**

A parte il punto «b», si ritiene che la risoluzione sia da respingere principalmente per le seguenti ragioni

1) sussistono dubbi sull'efficacia del sistema di trattamento di rifiuti che ne deriverebbe, con il rischio in caso di insuccesso anche parziale, che il combinato disposto dei punti «a» e «c» porterebbe alla crisi del sistema dei rifiuti. In proposito, si osserva che i paesi europei che presentano elevate quote di rifiuti destinati al riciclo e al recupero di materia hanno anche una significativa quota di recupero energetico o, in alternativa a quest'ultimo, di destinazione a discarica;

2) non si comprende il senso dell'introduzione di sistemi di valutazione dell'impatto che «ciascuno valore fattore antropico» può produrre sull'ambiente, in particolare per la produzione di energia: gli impianti di produzione energetica sono, sotto questo profilo, assoggettati a valutazione di impatto ambientale e, a seconda della tipologia di impianti, a controllo emissioni e periodica autorizzazione integrata ambientale;

3) le garanzie per i cittadini di accesso alla giustizia e alle informazioni ambientali e al processo autorizzativo degli impianti sono già previste dalle norme in materia ambientale e di svolgimento del procedimento autorizzativo.

Elementi MATTM

La Strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, adottata nel 2005, stabilisce per l'Unione Europea l'obiettivo di diventare una società fondata sul riciclaggio, impegnata ad evitare la produzione di rifiuti e ad utilizzarli come risorsa.

In seguito, la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 – relativa ai rifiuti – ha previsto disposizioni che introducono l'obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, con l'obiettivo di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione di rifiuti.

Oltre a stabilire un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti all'interno della Comunità ed al fine di proteggere l'ambiente e la salute umana, la stessa direttiva all'articolo 4, paragrafo 1 stabilisce la seguente gerarchia in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
- e) smaltimento.

La gerarchia su delineata pone l'incenerimento dei rifiuti associato al recupero di energia come opzione residuale rispetto alla preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia o altro tipo. Pag. 137

In tale contesto, è opportuno riportare alcuni dati nazionali per illustrare un quadro di sintesi generale sulla gestione dei rifiuti a livello nazionale.

Infatti, nel *rapporto annuale sui Rifiuti Urbani 2013* elaborato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, si è evidenziato come la produzione nazionale dei rifiuti urbani si è attestata, nell'anno 2011, a poco meno di 31,4 milioni di tonnellate, facendo registrare una riduzione di quasi 1,1 milione di tonnellate rispetto al 2010. I dati relativi all'anno 2012 confermano un ulteriore calo di circa 1,4 milioni di tonnellate (dato inferiore pari a 4,5 per cento rispetto al 2011) con un valore di produzione al di sotto di 30 milioni di tonnellate.

Tale riduzione ha portato ad una diminuzione significativa della produzione dei rifiuti in ambito nazionale dovuta principalmente ai seguenti fattori:

- trend* negativo degli indicatori socio-economici quali il prodotto interno lordo e consumi delle famiglie;
- diffusione di sistemi di raccolta domiciliare e/o di tariffazione puntuale;
- riduzione delle quote relative ai rifiuti assimilabili a seguito di gestione diretta da parte dei privati;
- azioni di riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte a seguito di specifiche misure di prevenzione messe in

atto a livello regionale.

Il calo sulla produzione dei rifiuti, dunque, è associato alla progressiva crescita della raccolta differenziata che passa da un quantitativo inferiore alle 300 mila tonnellate rilevato nel 2005 a circa 1,1 milioni di tonnellate del 2012 portando il dato complessivo, espresso in percentuale, pari a 41,5 per cento di raccolta differenziata.

L'aumento della raccolta differenziata, accompagnato da una riduzione della produzione totale dei rifiuti, si traduce in un minor ricorso all'impiantistica di trattamento dedicata alla valorizzazione energetica dei rifiuti. Infatti, a fronte dei 55 inceneritori/termovalorizzatori citati nelle premesse dell'interrogazione in parola, solo 46 risultano essere operativi nel corso dell'anno 2012 per una quantità totale di rifiuti trattati pari a 5.590.753 tonnellate, (Dato ISPRA).

Tale risultato risulta essere in linea con le strategie comunitarie citate nell'interrogazione ed in premessa.

Sul punto, si rappresenta che il Disegno di Legge collegato alla Legge di stabilità 2014 («Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»), contiene una specifica disposizione relativa all'«*individuazione della rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti*» – che si pone come obiettivo di individuare la disponibilità sul territorio nazionale di impianti di incenerimento rifiuti, nonché il fabbisogno nazionale residuo di tali impianti, in modo da determinare, a medio termine, una rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti urbani (in linea con quella di cui all'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE). Tale disposizione prevede l'individuazione nel territorio nazionale di impianti di incenerimento di rifiuti urbani indifferenziati esistenti, approvati e oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza Pubblica e quelli già avviati.

La costruzione della rete nazionale permetterà anche di valutare la possibilità di individuare eventuali impianti che necessitano di adeguamento funzionale e tecnologico e quelli da riconvertire.

Sul punto, occorre rappresentare che gli impianti dotati di tecnologia a caldo come gli inceneritori risultano di difficile riconversione *tout court* con impianti dotati di meccanica a freddo come gli impianti di compostaggio, riciclaggio ed impianti di trattamento meccanico e biologico.

Pertanto è possibile addivenire a esprimere i seguenti orientamenti sugli impegni al Governo recati dalla risoluzione.

a) ad assumere iniziative dirette a riconvertire i vecchi impianti di incenerimento in centri di compostaggio, riciclaggio ed impianti per il TMB (trattamento meccanico biologico) a freddo allo scopo di recuperare ulteriore materia da avviare a riciclo e non alla combustione (CDR e CSS) e per stabilizzare il restante, posto che questo tipo di impianti sono meno costosi, creano più occupazione ed hanno un impatto ambientale nullo;	si respinge il primo impegno proposto, per quanto sopra rappresentato, mentre si rappresenta che sono in corso ulteriori iniziative per l'applicazione pratica della gerarchia sulla gestione dei rifiuti, come la definizione di procedure amministrative e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti per poter essere sottoposti al riutilizzo e preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 180-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché, l'attuazione del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti emanato con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 ottobre 2013.
b) ad individuare sistemi premiali per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani da parte dei comuni e delle società di erogazione di tali servizi, anche attraverso sistemi di tariffazione puntuali, al fine di raggiungere le percentuali di RD previste dalla legge;	si accoglie il secondo impegno e si rappresenta che nel corso dell'anno 2013 è stato costituito un gruppo di esperti per supportare il Ministro nella definizione degli strumenti economici con cui dovrà essere organizzata la gestione dei rifiuti urbani e consentire, pertanto, l'applicazione di tariffe puntuali che i Comuni potranno scegliere in sostituzione della tassa. Inoltre, la legge 27 dicembre 2013 n. 147 recante – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) – prevede, all'articolo 1 comma 667 che, con «regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura
	integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea». Inoltre, il successivo comma (668), ha fatto salvo l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, per i

	Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.
c) ad assumere iniziative per azzerare progressivamente le discariche, contestualmente disponendo una moratoria per i nuovi impianti di incenerimento e l'eliminazione di tutti gli inceneritori entro il 2020, attraverso la riconversione industriale verso impianti di riciclo e recupero di materia, come già previsto ai punti 12 e 33 della risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012, «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse»; del 26 giugno 1998.	si respinge il terzo impegno proposto così come formulato in quanto, in diverse realtà regionali, l'emergenza sulla gestione dei rifiuti risulta essere ancora attuale e l'impegno ad azzerare progressivamente le discariche e contestualmente disponendo una moratoria per i nuovi impianti di incenerimento potrebbe comportare una ulteriore difficoltà per superare tale emergenza soprattutto nelle realtà dove il ciclo integrato di rifiuti è lontano da essere realizzato. Il solo raggiungimento di obiettivi di raccolta differenziata prevista dalla legge non è di per se sufficiente per superare l'emergenza sulla gestione dei rifiuti nei territori regionali se non si garantisce la presenza di un rete integrata di impianti dedicati alla preparazione al riutilizzo, al riciclaggio al recupero di materia ed, in via del tutto residuale, al recupero energetico e allo smaltimento. Tale impostazione risulta essere coerente con il dettato comunitario contenuto nella Direttiva quadro, in quanto oltre al rispetto delle scala gerarchica su descritta, prevede che gli Stati Membri assicurano una «rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica». (articolo 16)
d) a valutare complessivamente l'impatto che ciascun fattore antropico può produrre sull'ambiente, con particolare riguardo alla tecnologia, al lavoro, alla produzione di energia e all'urbanizzazione, sulla base dei principi e delle azioni che garantiscono benefici alla salute delle persone, come previsto dalla Carta di Ottawa per la promozione della salute del 17-21 novembre 1986 (...);	Le tipologie di impianto citate sono soggette alla Valutazione di impatto Ambientale in virtù delle normative vigenti (nello specifico l'Autorità Competente è la Regione in quanto tali impianti sono ricompresi negli allegati III e IV del Titolo II del D.Lgs. 152/2006) e in linea con le Direttive Europee sulla VIA. Per tali impianti è monitorato inoltre l'esercizio in quanto soggetti alle norme in tema di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) di recepimento delle Direttive Europee IED (Industrial emissions Directive) che hanno codificato i cosiddetti principi di IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control). Non è quindi chiaro, in tale contesto, l'impegno richiesto, o in che misura si ritenga che le recenti Direttive europee (VIA e AIA) citate non siano in linea con la Carta di Ottawa che è del 1986.
e) a garantire ai cittadini l'accesso alla giustizia, alle informazioni ambientali ed a tutte le fasi del processo decisionale autorizzativo per nuovi impianti di trattamento ed al monitoraggio degli impianti attualmente in esercizio, come già previsto dalla Convenzione di Aarhus.	ACCOGLIBILE per il quinto impegno si osserva che la normativa nazionale nel pieno rispetto della Convenzione di Aarhus prevede in tutte le fasi dei procedimenti autorizzativi idonee procedure per l'accesso, l'informazione e la partecipazione dei cittadini in materia ambientale.